

FOGLIO INFORMATIVO

relativo alla

FIDEIUSSIONE SPECIFICA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Credito Cooperativo Fiorentino – Campi Bisenzio - Società Cooperativa in A. S.

Via B. Buozzi 54 – cap. 50013 – Campi Bisenzio (FI)

Tel.: 055/875071 – Fax: 055/890357

email: info@creditoflorentino.it / sito internet: www.creditoflorentino.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Firenze n 00453780488

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3529.20 - cod. ABI 8427.7

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164625

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE SPECIFICA

La **fideiussione specifica** è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti della banca, derivate da una specifica operazione.

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare il debito del soggetto garantito.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del fideiussore	
Tasso annuo massimo per interessi di mora	Non previsto
Bolli sugli effetti, imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente, nella misura prevista dalla legge.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il fideiussore, quando garantisce un'apertura di credito a tempo indeterminato, può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorso il tempo tecnico necessario per una sua valutazione.

In caso di recesso, il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso diviene efficace, sia di quelle che venissero a sorgere successivamente, ma in dipendenza del rapporto esistente al momento in cui è divenuto efficace il recesso.

Il fideiussore, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

15 giorni lavorativi successivi a quello nel quale è divenuto efficace il recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca Via B. Buozzi 54 - cap 50013 – Campi Bisenzio (FI) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Debitore principale:	è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fideiussore	è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Solidarietà fra fideiussori:	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.